

TRIBUNALE DI SASSARI

N. 102 INT.

31 MAR. 2026

UOR

RSD

**TRIBUNALE DI SASSARI**  
**PRESIDENZA**

Il Presidente Vicario,

-richiamati i provvedimenti del 7.1.2025, del 31.3.2025, del 30.5.2025, del 31.7.2025, del 31.10.2025 e del 31.12.2025 di sospensione, da ultimo sino al 31.3.2026, dell'obbligo di deposito in forma esclusivamente telematica, attraverso l'applicativo APP2, dei provvedimenti relativi alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale, ed a quelli relativi ai procedimenti di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale (giudizio abbreviato, giudizio direttissimo, giudizio immediato);

-considerato altresì che dal giorno 1.1.2026 dovrebbe procedersi con modalità esclusivamente telematiche anche per i depositi di magistrati e avvocati nei procedimenti cautelari (quelli regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III, del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio)

-lette le relazioni del Magistrato penale del 23.3.2026, del presidente della Corte d'Assise in data 26.3.2026, del Funzionario preposto alla Cancelleria del Dibattimento del 26/27.3.2026, del Funzionario preposto alla Cancelleria Gip-Gup del 24.3.2026, del Funzionario preposto al Tribunale del Riesame in data 27.3.2026, nelle quali, pur dando atto del miglioramento funzionale dell'applicativo, si rappresentano le sue perduranti criticità, tanto che il Magistrato sconsiglia l'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP2;

-preso atto dei significativi miglioramenti dell'applicativo, attraverso il costante rilascio di versioni successive emendanti i riconosciuti errori e/o mancanze del sistema informatico;

-rilevato, peraltro, che lo stesso C.S.M. ha ritenuto la data del 31.3.2026, alla quale è stata prorogata l'entrata in vigore dell'obbligo di deposito esclusivamente telematico dei provvedimenti cautelari, troppo ravvicinata proprio per la persistente instabilità di APP, nonostante i miglioramenti degli ultimi mesi, considerate le criticità tecniche dell'applicativo non ancora risolte, sicché sarebbe "troppo rischioso stabilirne la obbligatorietà così ravvicinata";

-rilevato che allo stato – pur tenendo conto dei progressi dell'applicativo e della constatata idoneità delle aule di udienza a supportare quantomeno una postazione di lavoro per il giudice, oltre a quelle necessarie per l'assistenza e la documentazione dell'udienza – permangono numerose criticità sistemiche che ostacolano l'utilizzo esclusivo di APP2;

-considerato in particolare che, come segnalato dai referenti indicati:

a) quanto al **settore dibattimentale**, la visibilità dei fascicoli digitali fissati per l'udienza predibattimentale e dibattimentale non risulta ancora assicurata con la necessaria continuità, risultando al controllo a campione numerosi casi in cui gli atti del procedimento non sono visibili lato giudice, totalmente o parzialmente.

Inoltre, come segnalato dal Magrif, "permane altresì l'errore di sistema nella trattazione ordinaria dei fascicoli quali la mancata possibilità per il cancelliere di sottoscrivere, e quindi acquisire, le ordinanze di convalida dell'arresto senza emissione di misure cautelari, depositate telematicamente dal giudice, come già rilevato nel precedente parere. Data la delicatezza del caso, è necessario siano emendate le problematiche prima di una esclusiva adozione delle forme telematiche.

Ancora, in caso di stralcio delle posizioni degli imputati e conseguente creazione del relativo nuovo fascicolo, non è possibile l'automatica duplicazione, o la creazione rapida di una copia dei documenti comuni ad entrambi i fascicoli e che devono confluire in quello stralciato.

Ulteriormente, rilevato errore (## Error Report ## 24/03/2026 13:50:06 Applicazione: APP 4.1.5 TypeError: Failed to fetch TraceId: 00-1a955a09463298aa03e9a51abb3b5d86-5b5af5b351eb47d2-00) di acquisizione al fascicolo dell'attestazione dell'esito della notifica riguardante la trasmissione all'UEPE degli atti propedeutici alla redazione del programma di messa alla prova (cfr. fascicolo n. 140/2025 R.G. Trib.)".

Ancora, "Per quanto riguarda invece i procedimenti provenienti dall'udienza preliminare, in molti dei fascicoli digitali non è ancora leggibile l'atto introduttivo del giudizio, anche in quelli molto recenti (cfr. fascicoli nn. 252/2026 1291/25, 42/2026 R.G. Trib. di attribuzione collegiale, verifica in udienza il 19 marzo 2026). Si tratta di una problematica che sarà probabilmente superata con il procedere dell'implementazione dell'applicativo e, soprattutto, con la generazione digitale nativa di tutti i provvedimenti a monte" (parere Magrif);

b) sul versante **Gip/Gup**, come segnalato dal Magrif, "l'utilizzo dell'applicativo nella formazione del fascicolo per il dibattimento, nell'Ufficio GIP/GUP, pare paralizzato dal caricamento degli atti dall'esterno, modalità consentita e alternativa rispetto alla redazione contestuale su APP, spesso preferita perché più rapida e perché ancora il sistema non richiama atti presupposti redatti in fasi precedenti (ad esempio, richiesta di rinvio a giudizio). Quando l'atto del magistrato è caricato con questa modalità, non è possibile allinearli con il resto dei documenti necessari per la creazione del suddetto fascicolo.

Allo stato, comunque, la visione del capo di imputazione, possibile spesso solo in via analogica, rende problematica l'abolizione di tale sistema

Si rilevano, dal medesimo Ufficio, problematiche nella fase di esecuzione dei sequestri preventivi: in caso di rigetto, da parte del Pubblico Ministero, delle istanze presentate dalla Difesa successive al sequestro, la Cancelleria del GIP perde la visibilità su APP dell'indagato e del suo difensore e la notifica della decisione GIP risulta impossibile.

Parimenti, in caso di ammissione all'oblazione dell'indagato, se questi non adempie alle obbligazioni relative, non è possibile la rispettiva revoca e, quindi, il Pubblico Ministero (non) può procedere con le richieste conseguenti".

Inoltre, come segnalato dal Funzionario preposto, "ancora non vi è la possibilità sul lato GIP di far consultare il fascicolo telematico agli Avvocati; si continua ad utilizzare un macchinoso sistema per cui si devono scaricare tutti gli atti su un hard disk esterno da una postazione di qualcuno dell'Ufficio, per poi riversarli in un computer appositamente allestito per gli Avvocati; il che, oltre a richiedere una rilevante attività del personale di Cancelleria, non consente la visione dei fascicoli ai difensori se non uno alla volta".

c) in relazione alle **impugnazioni cautelari** (riesame/appello), come segnalato dal Magrif, “non è ancora stata verificata la piena funzionalità del flusso dati necessario per la trattazione dei procedimenti cautelari in fase di riesame, per cui è necessario verificarne l’effettività, allo stato problematica considerato che nel primo fascicolo con atti trasmessi esclusivamente su APP (N. 21/2026 R.G. Misure cautelari reali) ad oggi assegnato allo scrivente, giudice a latere del II Collegio del Tribunale del Riesame, gli atti non risultano visibili nonostante risultino trasmessi dal Pubblico Ministero per il seguente errore (## Error Report ## 24/03/2026 11:57:26 Applicazione: APP 4.1.5 Object reference not set to an instance of an object. TraceId: N/A)”.

La problematica, rilevata personalmente anche dallo scrivente, è stata segnalata, unitamente ad altre, anche dal Funzionario preposto, che ha rilevato ulteriormente criticità concernenti: l’iscrizione e protocollazione del fascicolo (“il sistema al momento della validazione spesso genera un errore che non consente di concludere l’operazione”, sono stati aperti i relativi ticket con tempi lunghi di soluzione incompatibili con l’urgenza della procedura); la richiesta di trasmissione atti (“nei pochi casi di iscrizione corretta del fascicolo, non sempre l’applicativo consente di inoltrare la richiesta atti alla Procura competente”); la trasmissione degli atti dalla Procura presso questo Tribunale (la Procura “è riuscita a trasmettere solo due volte gli atti”, peraltro in un caso non visibili dal Giudice, e nell’altro solo in modo parziale, nonostante l’intervento del tecnico che non è riuscito a far confluire anche gli atti formati presso l’ufficio Gip); la redazione del decreto di fissazione udienza, del verbale e delle ordinanze (il tentativo di redigere e caricare due decreti di fissazione di udienza camerale da sottoporre alla firma del magistrato per la successiva acquisizione, si è conclusa senza successo per mancato funzionamento di App);

d) quanto al **funzionamento della Corte d’Assise**, il presidente ha segnalato che “persistono tutt’ora, con particolare riferimento alla Corte d’Assise, delle forti criticità, verosimilmente connesse alla necessità di interfacciarsi il sistema non solo con la Procura della Repubblica locale, ma anche con quelle di Tempio Pausania e di Cagliari (per i frequenti processi istruiti dalla DDA).

Invero, al di là della semplice acquisizione dei verbali in formato nativo digitale, ora divenuta possibile dopo aver superato ostacoli che hanno comportato molteplici interventi tecnici, anche il semplice parere del P.M. su una istanza cautelare diviene problematico da ottenere. Di recente, infatti, si è verificato un caso (...) dove la richiesta di parere al PM su una modifica del luogo di svolgimento del lavoro da parte di un imputato ristretto agli arresti domiciliari, inoltrata correttamente dal Difensore tramite il Portale Deposito Atti Penali, e inviata tramite APP al PM di Tempio Pausania, non si è resa visibile a quest’ultimo, nonostante l’assenza di messaggi di errore”.

-considerato pertanto, alla luce di quanto esposto, che la trattazione esclusivamente telematica dei procedimenti debba ancora essere adeguatamente sperimentata, con modalità tali che non conducano al concreto pericolo di blocco dell’attività processuale, derivanti dalle criticità precedentemente segnalate, e che pertanto si configuri ancora un ‘malfunzionamento’ del sistema essendo la molteplicità e gravità delle problematiche riscontrate tale da non poter essere riduttivamente limitata a problemi del singolo fascicolo, bensì da valutare complessivamente e ricondurre ad una vera e propria impossibilità sistematica di utilizzare il solo strumento digitale per la trattazione dei fascicoli penali, cosa che si risolverebbe immediatamente in un blocco dell’intera attività penale;

-ritenuto, pertanto, che si versi nelle ipotesi previste dall'art. 175 bis c. 4 c.p.p.

-considerato tuttavia che, nonostante le criticità segnalate, debba essere raccomandato l'utilizzo di APP2 come modalità ordinaria di trattazione del procedimento, dovendo riservarsi la modalità analogica ai casi residuali nei quali siano presenti oggettive e insuperabili problematiche di corretta funzionalità del sistema, anche per giungere quanto prima all'utilizzo esclusivo dell'applicativo;

P.Q.M.

dispone la sospensione, ex art. 175 bis comma 4 c.p.p., dell'utilizzo esclusivo dell'applicativo App 2.0, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale ed a quelli relativi ai procedimenti di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale (giudizio abbreviato, giudizio direttissimo, giudizio immediato) ed inoltre per i depositi di magistrati e avvocati nei procedimenti cautelari (quelli regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III, del codice di procedurale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio) **fino alla data del 31.7.2026** ovvero eventualmente a quella, antecedente, nella quale i suindicati problemi siano già stati risolti.

**Invita tutti i Magistrati ed i Funzionari addetti a funzioni penali – anche al fine di poter segnalare eventuali problematiche e di acquisire familiarità con il sistema – all'utilizzo ordinario di APP2 nella trattazione dei procedimenti penali, riservando la modalità analogica ai soli casi in cui siano presenti le criticità segnalate o altre eventualmente rilevate, qualora esse non siano superabili senza incidere sull'efficiente e spedita trattazione del procedimento.**

Incarica il Presidente della sezione penale ed il Magistrato penale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di vigilare sul tempestivo adempimento di quanto necessario al fine di ottenere la piena utilizzabilità dell'applicativo, relazionando tempestivamente, anche prima della scadenza indicata, in merito al completo superamento delle problematiche segnalate.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Magistrati e Funzionari dell'Ufficio addetti a funzioni penali, al Sig. Procuratore della Repubblica in sede, al R.I.D. penale, al Magistrato penale, al Presidente del C.O.A. di Sassari, alla 7<sup>a</sup> Commissione del C.S.M., nonché al Ministero della Giustizia Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Dispone altresì l'inserimento del presente provvedimento nel sito internet del Tribunale.

Sassari il 31 marzo 2026.

TRIBUNALE DI SASSARI

Depositato in Segreteria

31 MAR. 2026

Sassari il

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Margherita Dentice



Il Presidente Vicario  
Dott. Antonio Pietro Spanu